

STATUTO

Art. 1.

COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

1. Ai sensi degli artt. 4 ss. e, in particolare degli artt. 20 ss. Codice del Terzo Settore - *di seguito CTS* - è costituita una fondazione di partecipazione sotto la denominazione “**Fondazione Améselon ETS**” - *di seguito la Fondazione* -.

2. La Fondazione collabora con il Comune di Regalbuto, nella tutela dell'identità, specificità, storicità, denominazioni, simboli e quant'altro caratterizzi ed appartenga alla tradizione civica e popolare regalbutese.

In tal senso, potranno essere adottate tutte le azioni legali di tutela comprese quelle relative ai diritti della personalità nonché quelle previste dagli artt. 8-19 del D.lgs 30/2005 e succ. modifiche e integrazioni.

3. La sede legale della Fondazione è stabilita in Regalbuto (EN), Piazza Vittorio Veneto n. 3 presso il Cine-Teatro Urania.

Il trasferimento della sede all'interno del Comune di Regalbuto non costituisce modifica statutaria. La Fondazione ha durata illimitata, salve le cause di scioglimento.

Art. 2.

FINALITÀ, PRINCIPI ISPIRATORI E ATTIVITÀ

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, Codice del Terzo settore, la fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, CTS, per il perseguimento delle suddette finalità, la fondazione esercita, in via esclusiva o principale, le attività di interesse generale di cui alle lettere:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al predetto articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. Inoltre, ai sensi dell'art. 6 CTS, l'associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quella sopra indicata, secondo i criteri e limiti definiti dal d.m. Lavoro e politiche sociali 19 maggio 2021 n. 107.

L'individuazione di tali attività diverse è operata dal Consiglio di amministrazione.

Ai sensi degli artt. 17 ss. CTS, la fondazione, nello svolgimento della propria attività, può avvalersi delle prestazioni lavorative di volontari.

Art. 3

I SOCI

1. I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti.

2. I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un

impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

3. È Socio fondatore il Comune di Regalbuto.

4. Possono assumere la qualifica di soci "Partecipanti", le persone fisiche e le persone giuridiche pubbliche e private che si impegnino a contribuire, su base pluriennale, all'incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

5. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

6. L'ammissione del Partecipante è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti.

7. Il Consiglio di Amministrazione deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

8. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza di pronuncia il Consiglio di Indirizzo, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocato.

9. Non possono aderire alla Fondazione le associazioni e gli enti a carattere politico o sindacale.

10. I partecipanti alla Fondazione hanno diritto di:

- partecipare alla vita dell'ente mediante l'esercizio del diritto di voto, di discussione e di intervento in assemblea;
- rivestire cariche sociali;
- essere informati sulle attività della fondazione;
- esaminare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali;
- agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ., alle condizioni poste dall'art. 29 CTS;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili all'organo di controllo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 2, CTS.

11. La qualità di Socio si perde:

- per rinuncia;
- per espulsione;
- per morosità;
- per morte se persona fisica o per estinzione se persona giuridica.

La rinuncia deve essere comunicata al Consiglio di amministrazione e per conoscenza al direttore artistico con lettera raccomandata o a mezzo PEC.

I soci possono essere sospesi o espulsi per i seguenti motivi:

- qualora non ottemperino alle disposizioni del presente statuto ed alle deliberazioni prese dagli organi della Fondazione;
- qualora, in qualche modo, arrechino danni morali e/o materiale alla Fondazione,
- qualora, senza giustificato motivo, si rendano morosi rispetto all'effettuazione della prestazione a loro carico.

La sospensione e l'espulsione sono deliberate dal Consiglio di amministrazione della Fondazione anche su proposta del Direttore artistico.

Art. 4 DECADENZA E RECESSO

1. Decadono dalla qualifica, cessando di partecipare alla Fondazione, i Partecipanti che entro la scadenza dell'esercizio finanziario (31 dicembre) non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati.

2. Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
 - apertura di procedure di liquidazione;
 - fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
3. I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
4. I Fondatori possono recedere con preavviso di sei mesi.

Art. 5 PATRIMONIO

1. Il patrimonio iniziale della fondazione è fissato in euro 30.000,00 (trentamila/00). Ai sensi dell'art. 22, comma 5, CTS, quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo direttivo, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione della fondazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, ovvero la fusione, ove consentita.
2. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, CTS, il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, CTS, al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, la fondazione può porre in essere attività o iniziative anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. Inoltre, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 2, CTS, la fondazione può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico. Il patrimonio della Fondazione è inizialmente costituito dai beni ricevuti in dotazione dall'Ente fondatore e descritti nell'atto costitutivo.
4. Le disponibilità finanziarie destinate a sostenere le attività della Fondazione si realizzano dal reddito derivante dal fondo di dotazione, dagli introiti delle attività strumentali eventualmente svolte dalla Fondazione, nonché da donazioni, lasciti, contributi o elargizioni.
5. Ai sensi dell'art.10 CTS, i fondi derivanti da donazioni, lasciti, contributi o elargizioni potranno anche essere costituiti in amministrazioni separate secondo la volontà dei donatori, compatibilmente con il perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione.

Art. 6 FONDO DI DOTAZIONE E FONDO DI GESTIONE

1. Il Patrimonio della Fondazione è costituito dal Fondo di dotazione di cui al comma 1 dell'art. 5 e dal Fondo di gestione di cui al comma 2 del medesimo articolo 5.
2. Il Patrimonio della Fondazione si incrementa di regola per effetto di:
 - successivi conferimenti del socio fondatore e dei soci partecipanti;
 - donazioni e/o liberalità di terzi;
 - accantonamenti o riserve obbligatorie previste dalla normativa vigente pro tempore e dal presente Statuto;
 - accantonamenti o riserve facoltativi, le cui modalità di istituzione siano previste da apposito regolamento interno, che dovrà indicare le specifiche finalità ed i criteri di una prudente gestione senza pregiudizio dell'effettiva tutela degli interessi contemplati nel presente statuto.
3. Il Patrimonio della Fondazione è interamente vincolato al perseguimento degli scopi statuari.

Tutti gli eventuali residui attivi delle gestioni annuali dovranno essere utilizzati per l'acquisto di beni strumentali e/o per finanziare investimenti idonei ad incrementare e migliorare l'attività della Fondazione.

4. La Fondazione amministra il proprio patrimonio secondo criteri prudenziali di rischio e di economicità, in modo da preservare il valore patrimoniale della stessa.

5. Per la propria attività la Fondazione utilizzerà :

- il contributo del Comune di Regalbuto, in qualità di socio fondatore;
- i contributi degli enti istituzionali;
- i contributi dei soci partecipanti;
- i contributi dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici e privati;
- i proventi derivanti dal suo patrimonio;
- i proventi di gestione.

Art. 7

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- 1) il presidente del Consiglio di amministrazione;
- 2) il consiglio di amministrazione;
- 3) il direttore artistico;
- 4) l'assemblea di Partecipazione;
- 5) l'organo di controllo.

Art. 8

IL PRESIDENTE

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Sindaco del Comune di Regalbuto, in qualità di legale rappresentante dell'Ente Socio fondatore, che può revocare la nomina in ogni momento qualora venga meno il rapporto fiduciario.

2. Il Presidente:

- convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
- cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione;
- cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e di sostegno alle iniziative della Fondazione;
- è il legale rappresentante della Fondazione, senza limitazioni di poteri, di fronte ai terzi ed in giudizio.

3. Ai sensi dell'art. 26, comma 7, CTS, le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza, salvo che si provi che gli stessi abbiano intenzionalmente agito in danno della Fondazione.

4. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito in tutti i suoi compiti e poteri dal Vice Presidente con specifica delega.

Il Presidente e chi lo sostituisce, in caso di urgenza, possono adottare tutti gli atti e provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione con l'obbligo di sottoporli alla ratifica da parte dell'organo collegiale entro trenta giorni.

Art. 9

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, ivi compreso il Presidente, nominati dal Sindaco del Comune di Regalbuto, in qualità di legale rappresentante dell'Ente Socio fondatore, e dallo stesso revocabili, in ogni momento, qualora venga meno il rapporto fiduciario oltre che nei casi previsti dalla legge.

2. Il Consiglio di amministrazione dura in carica per cinque esercizi finanziari e scade con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. I suoi componenti sono rieleggibili purché al momento della nomina non ricoprano l'incarico di amministratori dell'ente fondatore.

3. Gli amministratori della Fondazione cessati dall'incarico nel corso del mandato vengono sostituiti senza indugio dal Sindaco. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio di amministrazione della Fondazione.

4. La carica di amministratore della Fondazione non è retribuita.

5. Non possono essere nominati amministratori, e se eletti decadono, i titolari di cariche elettive nell'ambito di enti e amministrazioni pubbliche nonché i dirigenti di enti e associazioni a carattere politico e sindacale.

6. L'assenza ingiustificata per tre adunanze consecutive del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dalla carica.

Art. 10

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione designa, su indicazione del Sindaco, scegliendolo fra i propri componenti, il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Vice Presidente alcune funzioni e compiti.

3. Il Consiglio di Amministrazione nomina altresì il Segretario e provvede, se del caso, alla sua revoca.

4. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e può compiere tutti gli atti necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali della Fondazione.

Sono, inoltre, di competenza del Consiglio di Amministrazione i seguenti atti:

- l'approvazione del bilancio consuntivo e del preventivo annuale di gestione, acquisito il parere, obbligatorio ma non vincolante, del Consiglio Comunale dell'ente fondatore e del collegio sindacale;
- l'approvazione e modificazione dei regolamenti interni della Fondazione;
- l'accettazione, a suo insindacabile giudizio, delle domande di adesione da parte degli aspiranti sostenitori;
- l'istituzione di eventuali comitati a carattere consultivo, che senza oneri finanziari per la Fondazione potranno coadiuvare gli amministratori nella programmazione dell'attività e nella pianificazione degli interventi;
- la formulazione di eventuali proposte di modifiche dello statuto della Fondazione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale dell'ente fondatore.
- ogni altra prerogativa non esclusa dalla legge o dal Fondatore.

5. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica 5 anni e sono rieleggibili. Il Consiglio di amministrazione decade con la cessazione dalla carica del Sindaco che ha esercitato il diritto di nomina.

I consiglieri rimangono comunque in carica fino al momento della nomina dei loro successori.

6. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono dare immediata comunicazione all'organo collegiale delle cause, anche sopravvenute, di decadenza, sospensione o incompatibilità che li riguardino, così come contemplate dalle norme e dal presente Statuto. Le cause di incompatibilità sopravvenute alla nomina si qualificano quali cause di sospensione e, qualora non siano rimosse entro trenta giorni dal loro verificarsi, si traducono in cause di decadenza. Parimenti, costituiscono cause di decadenza dei componenti del Consiglio di amministrazione:

a. l'assenza, per tre volte consecutive e senza giustificato motivo, alle riunioni del Consiglio di amministrazione;

- b. l'aver tenuto comportamenti lesivi dell'immagine della Fondazione e, comunque, dannosi per essa;
- c. l'aver omesso di comunicare all'Organo collegiale l'esistenza di un conflitto di interesse, oppure di una causa di incompatibilità o di sospensione;
- d. la cessazione del rapporto di fiducia con il Sindaco che ha provveduto alla nomina.

7. Il consigliere che sia dichiarato decaduto non potrà più essere nominato in organi della Fondazione, ad eccezione che per la causa di cui alla lettera d) del precedente comma 6.

8. Ai sensi dell'art. 28 CTS, gli amministratori rispondono nei confronti della Fondazione, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi degli artt. 2392 e ss. cod. civ., in quanto compatibili.

Art. 11

ADUNANZE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno tre volte all'anno. Il Presidente notifica la convocazione, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, agli amministratori e ai componenti dell'Organo di controllo con le modalità tempo per tempo stabilite dal Consiglio di amministrazione.

2. Il Consiglio deve essere convocato senza indugio qualora ne faccia richiesta scritta la maggioranza assoluta degli amministratori in carica o l'organo di controllo.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e possono svolgersi anche in luogo diverso dalla sede sociale e/o mediante mezzi di telecomunicazione in audio-video conferenza la cui piattaforma sulla quale connettersi sarà comunicata previo invio del Link di attivazione.

Il Consiglio di amministrazione delibera a maggioranza dei presenti e le astensioni non sono computate ai fini del quorum deliberativo.

In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in caso di impedimento di entrambi dal consigliere più anziano di età.

Gli amministratori eventualmente interessati alla deliberazione, in proprio o per conto di terzi, devono informarne il Consiglio prima della deliberazione ed in modo circostanziato.

Essi rispondono dei danni derivati alla Fondazione o all'ente fondatore dalla loro azione od omissione.

Art. 12

IL DIRETTORE ARTISTICO

1. Il Direttore artistico è nominato dal Sindaco con prestazione a titolo gratuito. Il Sindaco può fissare un compenso previo parere motivato vincolante del Consiglio di amministrazione che tenga conto della sostenibilità economica dello stesso in ragione dell'andamento economico e finanziario del fondo di gestione anche in via prospettica.

2. La carica di Direttore artistico è triennale e può essere rinnovata, limitatamente alla durata del Consiglio di amministrazione.

Il Sindaco, pur su richiesta del Consiglio di amministrazione, può revocare l'incarico al Direttore artistico con le medesime modalità di nomina.

3. Il Direttore Artistico deve essere scelto tra le persone dotate di specifica e comprovata esperienza nel settore dell'organizzazione di eventi e manifestazioni o nella gestione di enti di uguale natura.

Egli ha il potere, previo parere positivo ed obbligatorio del Consiglio di amministrazione, di nominare collaboratori, a titolo gratuito, della cui attività risponde.

4. Il Direttore Artistico rispettando i vincoli di bilancio, le finalità della Fondazione e attraverso le attività connesse e/o strumentali:

- Dirige e coordina in autonomia i programmi delle attività approvate;

- Partecipa, su invito, alle riunioni del Consiglio di amministrazione senza potere di voto;
- Predisporre il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo unitamente al Presidente del Consiglio di amministrazione nonché i programmi delle attività da sottoporre alla deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
- Esercita tutti i poteri eventualmente conferiti dal Consiglio di amministrazione;
- Relaziona trimestralmente al Consiglio di amministrazione sulla situazione finanziaria.

Art. 13

ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI

1. Qualora siano ammessi Partecipanti ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto, è istituita l'Assemblea di Partecipazione. L'Assemblea di Partecipazione è costituita da tutti i Partecipanti e si riunisce almeno una volta all'anno.

2. L'Assemblea di Partecipazione:

- nomina due componenti del Consiglio di Amministrazione;
- formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

3. L'Assemblea di Partecipazione è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

4. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

5. Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

6. Delle riunioni dell'Assemblea di Partecipazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

ART. 14

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

1. L'Assemblea di Partecipazione si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti.

2. In seconda convocazione L'Assemblea di Partecipazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

3. Ogni Partecipante ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 15

ORGANO DI CONTROLLO

1. Ai sensi dell'art. 30, comma 1, CTS, il bilancio consuntivo di esercizio e le scritture contabili della Fondazione sono sottoposti alla supervisione di un organo di controllo composto di un solo membro ovvero di tre membri effettivi costituenti un Collegio sindacale, oltre due supplenti, nominati per tre esercizi dal Consiglio di amministrazione della Fondazione su proposta del Sindaco del Comune socio fondatore..

2. Al Consiglio di amministrazione della Fondazione, su proposta del Sindaco, spetta inoltre l'eventuale nomina del presidente del Collegio.

In caso di nomina di un Collegio sindacale, almeno un membro effettivo e un supplente dovranno essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. I componenti dell'organo di controllo dovranno, in ogni caso, essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti dalla legge per i sindaci delle società e degli enti pubblici.

3. Il Sindaco del Comune socio fondatore può fissare un compenso per i componenti dell'organo di controllo previo parere motivato vincolante del Consiglio di amministrazione tende conto della sostenibilità economica in ragione dell'andamento economico e finanziario del fondo di gestione anche in via prospettica.

Il componente dell'organo di controllo, all'atto della nomina, valuta se la misura del compenso proposto è idonea a remunerare la professionalità, l'esperienza e l'impegno con i quali deve svolgere l'incarico, tenendo conto del rilievo pubblicistico della funzione svolta. Ai componenti dell'organo di controllo spetta in ogni caso il rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del loro ufficio.

4. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ.; nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il sindaco o i sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.

Il sindaco o i sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

5. L'organo di controllo può riunirsi e validamente deliberare, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

L'organo di controllo si riunisce almeno 1 all'anno. Il Presidente, nel caso di presenza dei un collegio sindacale, notifica la convocazione, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, agli amministratori e ai componenti dell'Organo di controllo con le modalità tempo per tempo stabilite dal Collegio sindacale.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, CTS, l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del CTS, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

6. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, CTS, la revisione legale dei conti; in tale caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Ai sensi dell'art. 30, comma 7, CTS, l'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 CTS, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo CTS., il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Ai sensi dell'art. 29 CTS, l'organo di controllo può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

7. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il sindaco o i sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione.

Ai sensi dell'art. 28 CTS, i componenti dell'organo di controllo rispondono nei confronti della fondazione, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi degli artt. 2393 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

8. I componenti dell'organo di controllo possono presenziare alle adunanze del Consiglio di amministrazione ed esprimono il loro parere in caso di richiesta del Consiglio di amministrazione e nei casi previsti dalla Legge o dallo Statuto.

9. La cessazione dell'organo di controllo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui esso è ricostituito.

10. I componenti dell'organo di controllo possono essere revocati solo per giusta causa. La delibera di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

Art. 16

ESERCIZIO FINANZIARIO – BILANCIO

1. L'esercizio della fondazione ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale il Consiglio di amministrazione redige il bilancio di esercizio, secondo quanto previsto dell'art. 13 CTS.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro l'organo direttivo redige il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 CTS.

2. Al bilancio consuntivo deve essere allegato l'elenco completo dei soggetti che nel corso dell'esercizio hanno beneficiato delle erogazioni e degli interventi di qualsiasi tipo della Fondazione, con l'indicazione dei relativi importi e modalità di corresponsione. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, tenuto conto del parere dell'organo di controllo, approva il bilancio consuntivo ed il preventivo di gestione della Fondazione.

3. Per quanto attiene ai libri sociali obbligatori, gli organi di competenza sono tenuti al rispetto dell'art. 15 del CTS

Art. 17

AVANZI E DISAVANZI DI ESERCIZIO

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 2, CTS, è vietata la distribuzione, anche indiretta, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Art. 18

ESTINZIONE - LIQUIDAZIONE - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. Fermo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, cod. civ., la Fondazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.

Ai sensi dell'art. 49 CTS, la causa di estinzione della fondazione viene accertata dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

2. Dichiarata l'estinzione della fondazione si procede alla liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 11-21 disp. att. cod. civ..

Il Presidente del Tribunale, su istanza degli amministratori, dei creditori, del pubblico ministero o anche d'ufficio, provvede alla nomina di uno o più commissari liquidatori e alla fissazione dei relativi poteri.

Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del Presidente del Tribunale e si considerano a ogni effetto di legge pubblici ufficiali. Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo anche d'ufficio dallo stesso Presidente con provvedimento non soggetto a reclamo.

I liquidatori deliberano a maggioranza.

3. Ai sensi dell'art. 9 CTS, in caso di estinzione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, ovvero alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che la fondazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio a mezzo di lettera raccomandata A.R., ovvero secondo le disposizioni previste dal d.lgs. n. 82 del 2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 19 REGOLAMENTO INTERNO

Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative, assicurare il funzionamento operativo della fondazione e garantire il perseguimento dei fini istituzionali, il Consiglio di amministrazione può adottare regolamenti di scopo purché non in contrasto con le norme statutarie e di legge che vincolano gli organi interni ed esterni della Fondazione .

Art. 20 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

I primi componenti degli organi sociali saranno nominati dall'ente fondatore nell'atto costitutivo, e resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio successivo al riconoscimento della Fondazione da parte dell'autorità competente.

Il primo esercizio finanziario della Fondazione avrà comunque termine il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello nel corso del quale interverrà il predetto riconoscimento.

Il preventivo di gestione relativo al primo esercizio dovrà essere predisposto entro il 28 febbraio dell'anno solare successivo a quello nel corso del quale interverrà il predetto riconoscimento.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le disposizioni di cui al CTS, nonché le norme del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione e le leggi speciali in materia di fondazioni.

F.to Sindaco di Regalbuto

F.to Notaio